

CONVENZIONE PER LA BONIFICA E SMALTIMENTO AMIANTO

IL COMUNE DI CASATISMA

in persona di _____, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, il quale interviene nel presente atto ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 in rappresentanza organica del Comune di Casatisma (CF. 00473900181) con sede in Viale Libertà n° 10, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 01/06/2016;

E

la società _____ con sede legale in _____, sede operativa _____, P.IVA _____, in possesso del Certificato IT01/0250.02 ISO 9001/UNI EN ISO 9001/2008, iscritta all'Albo Gestori Ambientali Sezione Regionale della Lombardia del _____

PREMESSO CHE

- nel Comune di Casatisma risulta rilevante il problema dello smaltimento di coperture e manufatti di proprietà privata contenenti amianto (eternit);
- che lo stato di abbandono dei manufatti contenenti amianto potrebbe potenzialmente arrecare notevoli disagi dal punto di vista ambientale e della salute pubblica per la cittadinanza;
- l'iter da seguire per effettuare le bonifiche di amianto comporta un costo molto elevato, data la difficoltà di reperire impianti autorizzati allo smaltimento di Materiale Contenente Amianto (M.C.A.), e data la specifica caratteristica dell'intervento. Considerando inoltre che l'iter per l'ottenimento da parte del cittadino dell'autorizzazione a bonificare rilasciata dai Servizi della Azienda Sanitaria Locale costituisce un onere molto elevato che disincentiva;
- fermo restando che gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili dell'inquinamento, e che la rimozione dei M.C.A è compito dei proprietari;
- l'Amministrazione Comunale intende avviare una campagna di sensibilizzazione rivolta ai cittadini per incentivare e facilitare l'attività di bonifica di M.C.A nel rispetto assoluto della normativa vigente;

Tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante dei patti che seguono.

Art. 2

La presente convenzione ha per oggetto l'attività di bonifica degli ambienti contaminati da materiali contenenti amianto (lastre in eternit) ai sensi della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs n° 152/2006 e ss.mm.ii.) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati sul territorio del Comune di Casatisma.

Art. 3

Il servizio comprende:

- sopralluogo da parte di un tecnico abilitato per il trattamento delle superfici in amianto e realizzazione di documentazione fotografica;
- redazione del Piano di Lavoro e consegna dello stesso presso l'ASL competente;

- trattamento delle lastre di cemento-amianto mediante applicazione a spruzzo di un idoneo prodotto incapsulante;
- rimozione Materiale Contenente Amianto (MCA);
- imballaggio e confezionamento delle stesse mediante polietilene di idoneo spessore;
- trasporto con mezzo autorizzato e conferimento dello stesso in impianto autorizzato CER 17/06/2005;
- rilascio di certificazione/documentazione di avvenuto smaltimento;
- predisposizione di un eventuale ponteggio mobile sino ad un'altezza di 2 metri dal piano di calpestio;

Si intendono esclusi:

- eventuali opere murarie;
- eventuali allacciamenti idraulici e/o elettrici;
- realizzazione di nuove coperture o ripristini;
- noleggio di automezzo munito di cestello;
- predisposizione di ponteggi a norma con altezza superiore ai 3 metri;
- predisposizione dei parapetti anticaduta;
- noleggio unità di decontaminazione;
- tutto quanto non espressamente indicato in convenzione.

Tutte le attività dovranno svolgersi nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.) ed in particolare della normativa inerente la bonifica dei siti contenenti amianto, nonché il trattamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e dei materiali da esso contaminati.

Art. 4

La ditta _____ si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall'articolo precedente. L'esecuzione dell'intervento richiesto è subordinata all'approvazione formale del preventivo fornito dalla ditta oltreché, se necessario, dell'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico comunale relativamente all'intervento edilizio in conformità ai disposti di cui al D.P.R. 308/2001 e s.m.i. e alla L.R. 12/2005 e s.m.i.

Art. 5

Gli interventi richiesti direttamente dal privato cittadino o da imprese private saranno a carico dei medesimi che corrisponderanno direttamente alla ditta _____, l'importo in base alle seguente tabella:

TIPO	QUANTITA'	PRATICA ASL	COSTO PER INTERVENTO compreso trasporto	TOTALE
0	Fino a 15,00 mq. o 210 kg. (= quantitativo minimo)	€ 180,00+I V.A.	€ 150,00 + I.V.A.	€ 330,00 + IVA Extra sconto 10% per gruppi
1	Da 16 fino a 30,00 mq. o 420 kg. (= quantitativo piccolo)	€ 180,00+I V.A.	€ 200,00 + I.V.A.	€ 380,00 + IVA
2	Da 31 a 80 mq.	€ 180,00+I V.A.	€ 9,00/mq + I.V.A.	
3	Da 81 a 300 mq.	€ 180,00+I V.A.	€ 8,00/mq + I.V.A.	

Per superfici superiori a 300 mq verrà redatto da parte della ditta _____ preventivo.

apposito

I prezzi indicati sono da intendere per le condizioni indicate nell'art. 3 della presente convenzione. Sono esclusi i costi relativi alla messa in sicurezza del cantiere, ove necessario.

Resta inteso che il cittadino potrà autonomamente richiedere il servizio ad altra società operante nel settore se lo riterrà più conveniente.

La società fatturerà le spese d'intervento direttamente al cittadino o all'impresa privata richiedente e trasmetterà al Comune un rapporto inerente l'esecuzione dei lavori effettuati.

Art. 6

Condizioni operative: la ditta..... si impegna a completare il servizio nei 30 (trenta) giorni successivi all'acquisizione delle autorizzazioni.

Art. 7

Il Comune riconosce il carattere di pubblico interesse dell'iniziativa di bonifica di possibili fonti inquinanti del territorio comunale e si impegna ad informare i cittadini e le imprese private del contenuto della presente convenzione.

Gli uffici comunali forniranno al cittadino o all'impresa privata che ne faccia richiesta il contatto diretto con la società

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini e private imprese.

Art. 8

La pubblicazione di quanto previsto con la presente convenzione sarà effettuata, periodicamente, a cura e spese dell'ente comunale, con mezzi ritenuti idonei.

Art. 9

La ditta si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati nell'art. 5 per interventi che saranno richiesti direttamente dall'amministrazione comunale.

Art. 10

Resta salva ed impregiudicata la facoltà per il privato cittadino e per lo stesso ente Comune di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione di interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti amianto, purchè nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e smi).

Art. 11

Nessun onere finanziario deriva all'ente comune dalla sottoscrizione della presente convenzione. Nessuna pretesa è altresì imputabile all'amministrazione comunale per eventuali inadempienze contrattuali del privato cittadino richiedente lo smaltimento di materiali contenenti amianto.

Art. 12

La presente convenzione, debitamente sottoscritta dai soggetti interessati, avrà effetto dalla data di sottoscrizione tra le parti ed avrà durata al 31.12.2017

E' esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

Con apposito atto l'Amministrazione Comunale potrà recedere dalla presente.

Art. 13

La presente convenzione, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 634/72, è soggetta a registrazione soltanto in caso d'uso, con spese a carico del richiedente la registrazione stessa.

Letto confermato e sottoscritto

Per la Società.....

Per il Comune